

REPERTORIO N. 0X del ...

SCRITTURA PRIVATA

=====

CONTRATTO DI APPALTO PER LA “Fornitura di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per il Sardinia Radio Telescope - HPC”, a seguito di procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 59 e 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e successive modifiche ed integrazioni.

Codice Unico di Progetto: C87E19000000007 - CIG 8580162DA9

l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Cagliari, Struttura di Ricerca e Centro di Responsabilità e di Spesa di Secondo Livello dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (quest’ultimo Istituto qui di seguito indicato come “INAF”), con sede in Selargius (provincia di Cagliari), alla Via della Scienza numero 5, Codice Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006 (qui di seguito indicato come “INAF-OACA” o “la Committente”) in persona del dottore Emilio Carlo MOLINARI, nato a Saronno (provincia di Varese) il 23 luglio 1963, Codice Fiscale: MLNMCR63L23I441F, domiciliato per la carica presso l’INAF-OACA, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Direttore pro tempore della predetta Struttura, a decorrere dal 1° giugno 2017, in forza di designazione ricevuta con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2017, numero 21, e successiva Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2020, numero 72, specificamente autorizzato a stipulare il presente contratto giusta delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF del 25 giugno 2019 n. 41/2019

e

ACME S.p.A. con sede legale a Milano, via Montepulciano, codice fiscale 00 e partita IVA 044, (qui di seguito indicata come “l’Appaltatrice”), in persona del Legale rappresentante _____, nata a Martello (RM) il 32 giugno 2000, ha delega di sottoscrivere il contratto in nome e per conto di

PREMESSO CHE

a) con Decreto Direttoriale 28 febbraio 2018, numero 424 (qui di seguito indicato come “D.D. n. 424”), il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (qui di seguito indicato come “MIUR”) ha pubblicato un “Avviso per la concessione di finanziamenti finalizzati al potenziamento di infrastrutture di ricerca, in attuazione dell’Azione II.1 del PON Ricerca e Innovazione 2014-2020” (qui di seguito indicato come “Avviso”). Con l’Avviso, il MIUR ha individuato il “Sardinia Radio Telescope” (qui di seguito indicato come “SRT”) quale una delle infrastrutture di ricerca assoggettabili al potenziamento e l’INAF come uno dei soggetti ammissibili a presentare proposta progettuale, in quanto ente pubblico di ricerca vigilato dal MIUR e compreso fra quelli di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218;

b) in risposta all’Avviso, l’INAF ha predisposto la Proposta Progettuale “Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell’Universo alle alte frequenze radio – SRT_HighFreq” (qui di seguito indicata come “Proposta”), articolata secondo nove Obiettivi Realizzativi (qui di seguito indicati singolarmente come “OR”), che prevede una durata totale di trentadue mesi, decorrenti dall’approvazione dell’Atto d’obbligo di cui al successivo punto **d)**;

- c)** il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR, con il Decreto Direttoriale 14 marzo 2019, numero 461, ha utilmente collocato in graduatoria la Proposta, approvando un importo complessivo pari a euro 18.683.000,00 (diciottomilioniseicentoottantatremila/00);
- d)** nella seduta del 25 giugno 2019, il Consiglio di Amministrazione dell'INAF, con Delibera numero 41 ha approvato il così detto "Atto d'Obbligo" per l'accettazione del finanziamento dell'importo massimo di euro 18.683.000,00 (diciottomilioniseicentoottantatremila/00), per la realizzazione del progetto dal titolo "Potenziamento del Sardinia Radio Telescope per lo studio dell'Universo alle alte frequenze radio - SRT_HighFreq, Codice PIR01_00010" (qui di seguito indicato come "Progetto"), approvando contestualmente l'elenco dei nove OR, con i relativi importi, ai fini della realizzazione del suddetto Progetto;
- e)** nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione dell'INAF ha attribuito allo "INAF - OAC" le funzioni di Stazione Appaltante per l'espletamento delle procedure di gara finalizzate alla acquisizione della strumentazione necessaria al soddisfacimento scientifico dei suddetti OR, autorizzando la copertura finanziaria dei beni acquisiti che graverà, previo accertamento della effettiva disponibilità delle relative risorse, sui pertinenti capitoli di spesa dei Bilanci Annuali di Previsione degli Esercizi Finanziari di riferimento, tenendo conto della data di stipula dei contratti di appalto e della loro durata;
- f)** il surrichiamato D.D. n. 424 all'art. 7 comma 1 recita testualmente che "la durata massima di ciascuno dei progetti, indicata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, non deve superare i 32 (trentadue) mesi decorrenti

dalla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, salvo richiesta di proroga”;

g) il suddetto Atto d'Obbligo, come indicato al precedente punto d), è stato sottoscritto dal Presidente dell'INAF, con Delibera numero 41, nella seduta del 25 giugno 2019 e pertanto il termine ultimo per la conclusione del Progetto resta fissato al 24 febbraio 2022, salvo proroga;

h) con Determinazione a contrarre 29 dicembre 2020, numero 269, il Direttore dell'INAF-OAC disponeva l'avvio della procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50, e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito indicato come “Codice Contratti Pubblici” o “Codice”), articolata secondo due Lotti prestazionali, con importo a base di gara Lotto 1: € 918.000,00 e Lotto 2: € 125.000,00 oltre all'imposta sul valore aggiunto, relativi rispettivamente ai beni identificati con i nomi brevi “HPC” e “BACK_CALC” (codice univoco PIR01_00010_XXXX), per la fornitura di due configurazioni untegrate hardware e software per gli Obiettivi realizzativi OR8 (HPC) e OR6 (BACK_CALC);

i) con la medesima Determinazione, il Direttore dell'INAF-OAC nominava il dottore Ignazio Enrico Pietro Porceddu quale Responsabile Unico del procedimento (qui di seguito “RUP”);

j) in risposta alla documentazione di gara, è stata presentata Offerta da parte degli operatori economici Alfa, Beta,

k) la Commissione giudicatrice ha successivamente valutato le Offerte tecniche (Allegato “B” al presente contratto) e le Offerte economiche;

l) al termine del processo di valutazione sopra riportato, la Commissione giudicatrice ha proposto l'aggiudicazione a favore della società “BETA S.p.A.”;

m) con Determinazione del 15 novembre 2020, numero 141, il Direttore

dell'INAF-OAC ha:

- o1)** approvato gli atti e le risultanze della gara esperita con procedura aperta per l'affidamento del contratto per la fornitura oggetto del presente contratto;
- o2)** aggiudicato l'appalto alla società BETA S.p.A. per un importo pari a euro 1.878.120,00 (unmilioneottocentosettantottomilacentoventi/00) più imposta sul valore aggiunto;
- o3)** disposto l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, in quanto la mancata esecuzione immediata della fornitura avrebbe determinato un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, potendo avere quale conseguenza la perdita dei finanziamenti comunitari che la sostengono;
- o4)** nominato il dottore, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, a seguito indicato anche solo come "DEC";
- o5)** su richiesta del DEC, nominato quali assistenti al DEC con funzione di direttore operativo;
- n)** la comunicazione di aggiudicazione efficace è stata trasmessa con prot. 1091 del 21 marzo 2021;
- o)** per il disposto art. 32 co. 9 il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è stato fissato alla data del 2021;
- p)** il RUP dichiara che è stata inserita nel sistema della Banca Dati Antimafia in data 25 maggio 2020, giusto protocollo PR_RMUTG_Ingresso_11111_20201212, la richiesta di informativa antimafia. Alla data di sottoscrizione del presente contratto, non essendo pervenuta la documentazione liberatoria ed essendo trascorso il termine di 30 giorni dall'inserimento della

soprarichiamata richiesta, è possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, numero 159;

q) in ottemperanza al disposto del Direttore della stazione appaltante in merito all'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come sopra richiamato, il RUP ha invitato il DEC affinché venisse convocata l'Appaltatrice. Nel corso della riunione, che si è tenuta il giorno 24 marzo 2021 in modalità telematica, alla presenza del Direttore della stazione appaltante, del RUP e del DEC:

s1) la Committente ha concordato con l'Appaltatrice di fissare il giorno 25 marzo 2021 come data di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza e sotto riserva di legge, come da Allegato "D" al presente contratto (verbale della riunione di avvio). Tale data, indicata come T0, costituisce il riferimento temporale per i futuri stati di avanzamento del progetto (qui di seguito indicati come "Milestone" o "MS");

s2) la Committente dichiara che può essere dato corso ai sensi del combinato disposto del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", art. 91 comma 1, e del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 207 comma 1, all'erogazione, ai sensi del novellato art. 35 comma 18, anche nel caso di consegna in via d'urgenza, dell'anticipazione incrementata del 30% dell'importo contrattuale, pari a euro 563.436,00 di cui all'articolo 35 comma 18 del Codice;

r) l'Appaltatrice ha costituito idonea garanzia fideiussoria pari all'importo

dell'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo definito dal cronoprogramma di consegna della fornitura oggetto del presente contratto, pari ad euro 55.000,00 (...) tramite fideiussione emessa da HERBA ASSICURAZIONI SPA. La predetta garanzia è stata acquisita agli atti del Committente con protocollo numero 5533 del 31 novembre 2020;

s) l'Appaltatrice ha costituito, ai sensi dell'art. 103 Codice Contratti Pubblici, idonea garanzia definitiva per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto medesimo, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione per il bene HPC, pari ad euro 187.812,00 (settecentocinquantasettemilasettecentoventitre,55) tramite fideiussione emessa da HERBA ASSICURAZIONI SPA. La predetta garanzia è stata acquisita agli atti del Committente con protocollo numero 134434043 del 10 novembre 2020;

t) l'articolo 32 del Codice Contratti Pubblici in punto di modalità di stipula dei contratti prevede, anche per quelli conseguenti dalle procedure aperte, indifferente sia la forma pubblica amministrativa, sia la forma della scrittura privata in modalità elettronica;

u) considerata la Dichiarazione dello stato di emergenza contenuta nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per il rischio sanitario da CoViD-19, e le conseguenti e successive prescrizioni volte a ridurre per quanto possibile le occasioni di contatto e di mobilità delle persone, si ritiene necessario adottare la scrittura privata in modalità elettronica mediante sottoscrizione a distanza secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 numero 82, quale modalità di stipula del presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO, INAF-OAC E BETA S.p.A. (QUI DI SEGUITO INDICATE CONGIUNTAMENTE COME "LE PARTI") CONVENGONO E

STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Premesse e allegati

Le premesse, gli allegati e i documenti richiamati dal successivo articolo 3 costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante del presente contratto.

ARTICOLO 2 - Lingua del contratto

Il presente contratto è redatto in lingua italiana e BETA S.p.A. dichiara di averne compreso e concordato appieno il contenuto.

ARTICOLO 3 - Oggetto del Contratto

L'oggetto del presente Contratto consiste nella fornitura del sistema integrato di prodotti hardware e del relativo software di gestione del **Lotto 1** della procedura di affidamento rubricata "Fornitura di sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per il Sardinia Radio Telescope".

Qui di seguito sono indicate le principali parti che compongono il sistema: per la descrizione dettagliata e per i requisiti tecnici, funzionali e di prestazione si rinvia ai documenti di gara di cui all'Allegato "A", ai documenti in esso citati e all'Offerta tecnica di cui all'Allegato "B", che prevalgono nel merito formale e nel dettaglio all'elenco qui sotto riportato. Lo schema generale del sistema è qui riportato in sintesi:

Le Parti rinviano formalmente ai documenti di gara, agli Allegati "A", "B", "C" e "D" e ai documenti in essi citati, per tutti i dettagli, con particolare riferimento ai requisiti tecnici e prestazionali.

Le Parti convengono, inoltre, che in caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatrice, fatte salve eventuali pro-

poste migliorative accettate dalla Committente. Per gli aspetti tecnici e prestazionali non elencati nel dettaglio all'interno del presente contratto, prevarranno i documenti allegati al presente contratto.

I beni forniti, ove possibile, dovranno essere progettati e realizzati con l'utilizzo di parti tipo COTS (Commercial Off-The-Shelf) e di facile reperibilità sul mercato europeo.

L'Appaltatrice applicherà tutte le procedure e le "best practices" al fine di massimizzare la compatibilità elettromagnetica (emissioni) degli apparati forniti. Ove necessario si utilizzeranno box metallici dotati di guarnizioni conduttive, si utilizzeranno cavi schermati per tutti i segnali a rischio RFI, con adeguati passacavi/connettori, si utilizzeranno filtri di rete sull'alimentazione di ogni apparato, i cablaggi verranno progettati per minimizzare i loop di massa. Nessun componente elettronico, identificato come non consentito, verrà installato o utilizzato nei beni oggetto di questo contratto. L'Appaltatrice dovrà fornire tutte gli elementi accessori (cavi, connettori, software, chiavi o attrezzi non standard) che risulteranno necessari alle procedure di manutenzione delle apparecchiature fornite, così come descritti nei manuali di accompagnamento.

I beni forniti S'intendono completi solo se accompagnati da tutta la documentazione, così come richiesta nell'Allegato "A". La consistenza e corrispondenza con i requisiti di tutta la documentazione verrà verificata in sede di on-Site Acceptance Test.

Gli Allegati "A", "B", "C" e "D", che le Parti dichiarano di conoscere e di accettare in ogni loro parte, sono materialmente allegati al presente contratto e considerati parte integrante dello stesso e come tali integralmente qui trascritti.

L'Appaltatrice ha anche l'onere di segnalare tempestivamente eventuali erronee indicazioni fornite dalla Committente.

ARTICOLO 4 - Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto e dai documenti di gara richiamati nel precedente articolo 3, le Parti concordano di rinviare alle vigenti disposizioni italiane, normative e non.

A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si farà riferimento:

- a) al Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, e successive modifiche e integrazioni (qui di seguito chiamato "Codice Contratti"), nonché alle Linee Guida ANAC e ai decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- b) al Decreto Presidente Repubblica del 5 ottobre 2010 n. 207, per la parte rimasta transitoriamente in vigore dopo il Codice dei Contratti Pubblici;
- c) al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche ed integrazioni (qui di seguito chiamato "TUSL");
- d) al Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (qui di seguito chiamato "Codice della Proprietà Industriale");
- e) alla Legge 13 agosto 2010 n.136;
- f) al Codice Civile, emanato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, numero 262, e successive modifiche ed integrazioni;
- g) al Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 (qui di seguito chiamato "Regolamento Protezione Dati");
- h) al Regolamento di amministrazione, contabilità e attività contrattuale dell'INAF entrato in vigore il 24 dicembre 2004;
- i) alle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento per l'amministrazione

del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

ARTICOLO 5 - Personale incaricato dalla Committente

Responsabile unico del procedimento – RUP. La Committente, con Determinazione 29 dicembre 2020, numero 269, ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice, Ignazio Enrico Pietro Porceddu, dipendente dello Istituto Nazionale di Astrofisica con sede di servizio presso l'Osservatorio Astronomico di Cagliari (CA) quale Responsabile unico del procedimento per la procedura oggetto del presente contratto.

Supporto al Responsabile unico del procedimento. La Committente, con Determinazione del 30 novembre 2020, numero 131, ha nominato Theta Gamma, dipendente dello Istituto Nazionale di Astrofisica con sede di servizio presso l'Osservatorio Astronomico di Cagliari (CA), quale Supporto al RUP per le attività di verifica di conformità.

ARTICOLO 6 - Personale incaricato dell'Appaltatrice

L'Appaltatrice dichiara che

- il **Responsabile del contratto** incaricato di interagire con la Committente per gli aspetti amministrativo-contabili sino all'emissione del certificato di conformità è

- il **Responsabile tecnico della fornitura** incaricato di interagire con la Committente per la gestione del cronoprogramma operativo sino all'emissione del certificato di conformità è

Nell'eventualità che i citati referenti vengano sostituiti per qualsiasi ragione, l'Appaltatrice avviserà immediatamente la Committente fornendo tempestivamente il nominativo e la qualifica del sostituto.

ARTICOLO 7 - Comunicazioni

Le comunicazioni ufficiali al Committente andranno indirizzate al RUP per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica certificata inafoacagliari@pcert.postecert.it.

Le comunicazioni all'Appaltatrice andranno indirizzate all'ingegnere Marzio Marzi, tramite l'indirizzo di posta corporate Pippo@BETA.it. L'Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare alla Committente, con un preavviso almeno di cinque giorni lavorativi, eventuali variazioni dell'indirizzo di cui al precedente paragrafo. In difetto, le comunicazioni effettuate al suindicato indirizzo saranno comunque produttive degli effetti cui sono destinate e sono a carico dell'Appaltatrice tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, restando la Committente indenne da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 8 - Termini di esecuzione della prestazione

Il completamento della fornitura, dettagliatamente descritta con gli Allegati "A" e "B" al presente contratto, fissato dalla milestone "OAT" del cronoprogramma di cui all'articolo 9 del presente contratto, è il giorno 18 settembre 2021. Rimane nella discrezionalità della Committente estendere temporalmente l'esecuzione delle verifiche di conformità da parte del soggetto incaricato del rilascio del relativo certificato.

ARTICOLO 9 - Cronoprogramma delle attività

La Committente ha articolato il progetto di "integrazione" oggetto del presente contratto secondo 3 (tre) "milestone" o "fasi", e correlate percentuali del valore economico del contratto che saranno riconosciute ed erogate come pagamento, descritte nell'Allegato "A" a questo contratto e identificate come MS1, MS2 e

MS3. Alle tre milestone viene anteposta una MS0, coincidente con il giorno **27 novembre 2020**, data di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza fissata dal relativo verbale sottoscritto dalle Parti (Allegato "D"). Nel prosieguo queste milestone vengono numerate a partire dalla milestone che identifica il riferimento temporale della data della riunione di avvio all'esecuzione, come sopra riportata, T0 coincidente con il **27 novembre 2020**.

Le Parti individuano, a partire da T0, le tre fasi di consegna dei prodotti oggetto del presente contratto. Le fasi, riportate nella seguente tabella, sono identificate come milestones numerate progressivamente da 1 a 6 (M1-M6).

Milestone	Delivery time	Prodotti attesi
MS0: verbale di avvio	27/11/2020	Minuta KOM.
MS1	27/02/2021	
MS2	27/06/2021	
MS3	12/09/2021	

Il raggiungimento di ciascuna milestone implica che i prodotti dovranno essere consegnati dall'Appaltatrice e conseguentemente approvati e accettati dalla Committente. Le procedure e le modalità di esecuzione dei test di accettazione corrispondenti alle milestone sono esplicitamente indicate nell'Art. 6 del Capitolato tecnico (Allegato "A"), ed a queste si dovrà riferire l'Appaltatrice. Le operazioni di test dovranno essere descritte e dettagliate in un documento proposto dall'Appaltatrice e sottoposto alla Committente per approvazione prima dell'inizio di tali attività. Ogni attività dovrà essere accompagnata da uno spe-

cifico piano di test (test plan) che abbia come riferimento l'elenco delle specifiche e dei requisiti tecnici elencati nel Capitolato tecnico di cui all'Allegato "A" al presente contratto.

Durante l'esecuzione sono previste delle **riunioni periodiche di coordinamento** e delle **riunioni di Tavolo tecnico** tra le Parti, allo scopo di monitorare e coordinare l'inviluppo delle fasi e il loro stato di avanzamento. Il tutto oltre le **riunioni ufficiali** in corrispondenza del raggiungimento delle **milestone**, durante le quali si analizzerà lo stato di avanzamento del progetto e le eventuali criticità a livello "macroscopico".

Nel corso delle **riunioni periodiche di coordinamento** si opererà la sintesi del lavoro svolto dai tavoli tecnici e si affronteranno criticità e status a livello dei singoli sottosistemi.

Durante le riunioni di **Tavolo tecnico** si discuteranno problematiche puntuali affrontate dallo staff tecnico, anche a livello di "brainstorming".

L'Appaltatrice redigerà le minute di ciascuna riunione e le sottoporrà entro cinque giorni lavorativi, alla Committente. Qualora dalle riunioni tecniche emergessero elementi che presentassero rilievo e impatto contrattuale amministrativo, le minute verranno sottoposte all'attenzione del RUP che valuterà le azioni da intraprendere attraverso specifici ordini di servizio.

Il raggiungimento di ciascuna milestone implica che tutti i "deliverable", cioè i prodotti che dovranno essere rilasciati per la specifica fase (documentazione, caratterizzazione ecc.), siano stati resi disponibili ed accettati dalla Committente.

La documentazione da rendere disponibile alle riunioni di avanzamento rela-

tive alle milestone deve essere fornita alla Committente con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi, prima di ogni incontro all'indirizzo di posta elettronica certificata della Committente.

Ogni modifica a quanto pattuito nel presente articolo dovrà essere proposta dall'Appaltatrice con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla milestone per la quale viene proposta la rimodulazione e ricevere espressa approvazione formale da parte della Committente.

ARTICOLO 10 - Avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge

In considerazione del potenziale grave danno all'interesse pubblico che deriverebbe dalla ritardata stipulazione del contratto e del conseguente slittamento della data di avvio del contratto medesimo, con potenziale perdita di finanziamenti comunitari qualora il bene non potesse essere consegnato entro i termini previsti dal vincolo posto dal Ministero erogante, su disposizione del Direttore della stazione appaltante, il Direttore dell'esecuzione del contratto ha proceduto in data 24 luglio 2020 con l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del Contratto, come consentito e previsto dal comma 8 dell'art. 32 del Codice e rispettando quanto indicato dall'art. 19 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2019, numero 49. Della riunione è stato redatto processo verbale, materialmente incluso nel presente contratto come Allegato "D", con il quale l'Affidataria ha dato avvio alle attività della milestone MS1, la PDR, a decorrere dal giorno 27 novembre 2020.

ARTICOLO 11 - Subappalto

L'Appaltatrice eseguirà in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice, indicando le parti dell'offerta che l'Appaltatrice intende subappaltare a terzi, **nei limiti dell'importo complessivo pari al 40% (quaranta per cento) del valore dell'appalto**, ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (D.L. 32/2019), convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (L. 55/2019), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale del 17 giugno 2019, n. 140, ed entrata in vigore a decorrere dal 18 giugno 2019.

Si ricorda che l'istituto del subappalto è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di Stazione appaltante, ai sensi del comma 4 del sopra richiamato decreto e verrà autorizzato esclusivamente quando il subappaltatore sia in possesso dei requisiti cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

ARTICOLO 12 - Controlli di regolare esecuzione degli stati di avanzamento

Al raggiungimento di ogni singolo stato di avanzamento / milestone del presente contratto, l'Appaltatrice darà comunicazione con Nota inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della Committente, allegando la documentazione indicata all'articolo 9 con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle date delle milestone indicate nel cronoprogramma di progetto. Entro e non oltre 5 giorni lavorativi la Committente dovrà inviare eventuali commenti richiedenti integrazioni all'Appaltatrice, che dovrà implementare le modifiche richieste e a ritrasmetterne i risultati entro 3 giorni lavorativi dalla data della riunione formale fissata per l'attestazione della milestone. Durante tale

riunione verrà redatto un verbale in contraddittorio con il referente dell'Appaltatrice sulle prestazioni, gli obiettivi, le caratteristiche tecniche e qualitative di quanto realizzato.

Durante ogni controllo, la Committente ha altresì la facoltà di chiedere all'Appaltatrice tutte le prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della fornitura.

Entro 30 (trenta) giorni solari dalla riunione di verifica dello stato di avanzamento, il RUP rilascia l'attestazione di regolare esecuzione in itinere, riconoscendo che la documentazione e/o i manufatti collaudati e/o verificati e/o acquisiti abbiano rispettato le previsioni contrattuali e si sia raggiunto quindi lo stato di avanzamento del periodo.

Entro 7 (sette) giorni solari dall'adozione della stessa, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatrice. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile il pagamento dello stato di avanzamento non produce comunque l'accettazione della parte di prestazione pagata.

Qualora lo stato di avanzamento non superi il predetto controllo, inclusivo di eventuali prove funzionali e diagnostiche, il RUP assegnerà all'Appaltatrice un termine di 10 giorni lavorativi entro il quale dovranno essere eliminati i difetti e/o i malfunzionamenti riscontrati e procederà quindi alla ripetizione del controllo. Nel caso in cui la prestazione continui a non superare la verifica, la Committente lo comunicherà all'Appaltatrice tramite posta elettronica certificata e procederà all'irrogazione delle penali in base allo specifico successivo articolo del presente contratto.

In presenza di vizi che non precludono la possibilità di utilizzo della fornitura, la Committente può consentire all'Appaltatrice di porvi rimedio prima della verifica finale di conformità, la onSite Acceptance Test (SAT).

L'Appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato di verifica di conformità finale assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 13 - Verifica di conformità – Attività specifiche successive alla SAT

Il soggetto incaricato dalla Committente delle operazioni di verifica di conformità, nella sua piena discrezionalità.

Dalla verifica di conformità è redatto il processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a)** gli estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b)** il giorno della verifica di conformità;
- c)** le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- d)** l'esito delle prove e dei controlli eseguiti;
- e)** la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Al termine, previa approvazione da parte del Direttore della stazione appaltante, sarà

emesso il certificato di verifica di conformità, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di verifica stesse.

Ricevuta la predetta attestazione, entro un termine non superiore a sette giorni lavorativi dall'adozione della stessa, il RUP rilascia e trasmette il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura di saldo da parte dell'Appaltatrice.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità.

L'Appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 14 - Manutenzione e garanzia quinquennale obbligatoria

Fino all'emissione del verbale di verifica di conformità finale, la manutenzione della fornitura verrà tenuta a cura e spese dell'Appaltatrice, la quale non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso per gli oneri che ne derivassero ed effettuerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela. A partire dalla data di approvazione del certificato di verifica di conformità e per tutto il periodo di garanzia contrattuale, fissato in **60 (sessanta) mesi**, l'Appaltatrice deve garantire il buon funzionamento della integrazione effettuata e la loro rispondenza a quanto concordato in termini di obiettivi e di caratteristiche tecniche. Durante tale periodo l'Appaltatrice si impegna, con spese a proprio carico, ad

eseguire i servizi di manutenzione richiesti dalla stazione appaltante, come integrati dall'Offerta tecnica dell'Appaltatrice in sede di gara.

Sono a carico dell'Appaltatrice tutti gli oneri per il ripristino della piena funzionalità delle parti sostituite, che sarà attestata da verbale sottoscritto dalle Parti. Durante i 60 mesi di durata della garanzia l'Appaltatrice metterà a disposizione un Help Desk via telefono o email nei normali orari di ufficio, 9-13 e 14-18, per risolvere gli eventuali problemi riscontrati sulle forniture integrate. In caso l'assistenza da remoto non dovesse risolvere il problema, l'Appaltatrice effettuerà un intervento on-site entro due giorni lavorativi dalla presa in carico del problema. Gli interventi on-site saranno interamente a carico dell'Appaltatrice.

ARTICOLO 15 - Manutenzione e garanzia quinquennale opzionale

Potrà essere attivata su valutazione discrezionale della stazione appaltante ...

ARTICOLO 16 - Attivazione delle opzioni

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63 comma 3 lett. a) del Codice, di richiedere delle consegne complementari da parte dell'Appaltatrice e destinate all'ampliamento della fornitura oggetto del presente contratto. Il tutto per un importo massimo delle opzioni esercitabili di € 200.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ARTICOLO 17 - Anticipazione del prezzo

Per il combinato disposto dell'art. 35 comma 18 del Codice, e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che con l'art. 207 (Disposizioni urgenti per la

liquidità delle imprese appaltatrici) comma 1, consente che l'importo dell'anticipazione possa essere incrementato fino al 30 per cento. La Committente ha aderito all'incremento della percentuale, erogando all'Appaltatrice l'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento del valore del contratto di appalto, di importo pari a euro 90.436,00 (.....,00), previa costituzione di una garanzia fideiussoria n. 000002, rilasciata dalla società HERBA Assicurazioni S.p.A., di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

ARTICOLO 18 - Corrispettivo

Il corrispettivo totale dovuto dalla Committente all'Appaltatrice per il presente contratto è fissato in € 325.000,00 (...../00), oltre alla imposta sul valore aggiunto. Detto corrispettivo sarà erogato in accordo con i sei stati di avanzamento delle attività riportati nell'articolo 9 del presente contratto: gli importi da erogare sono rimodulati in relazione e proporzione diretta all'anticipazione del prezzo del contratto, come da tabella seguente

Milestone	Delivery time	% Contratto	Importo da erogare IVA inclusa. N.B.: per le MS successive a MS0 l'importo è al netto del recupero percentuale dell'anticipazione

Non sussistono costi per la sicurezza derivante da rischi interferenziali.

Il corrispettivo, inoltre, è comprensivo di tutte le spese e gli oneri – diretti e

indiretti – che, anche se non espressamente menzionati, risultino comunque necessari per la perfetta realizzazione di quanto oggetto del presente contratto. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale:

- 1) la fornitura dei prodotti e tutte le attività propedeutiche alla sua progettazione e realizzazione quali, test di laboratorio, partecipazione a meeting, incarichi professionali conferiti a professionisti, forniture del materiale necessario alla produzione sistema;
- 2) il trasporto presso le sedi della stazione appaltante di Selargius e del Sardinia Radio Telescope;
- 3) la documentazione tecnica di corredo, come dettagliata nell'Allegato "A" al presente contratto;
- 4) la garanzia commerciale e assistenza tecnica per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della verifica di conformità e accettazione;
- 5) il training-on-the-job richiesti dall'Allegato "A" e previsti dall'Allegato "B" al presente contratto;
- 6) i costi relativi al ripristino della piena funzionalità delle parti integrate durante tutto il periodo di garanzia summenzionato.

Il pagamento a saldo è subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni e del corretto adempimento delle obbligazioni che formano oggetto di ogni singolo stato di avanzamento, ovvero di ogni milestone di pagamento, come precedentemente disciplinati. Pertanto, l'Appaltatrice potrà emettere fattura solo dopo che il RUP abbia emesso e trasmesso la formale autorizzazione. In deroga all'art. 113-bis del Codice dei Contratti Pubblici i pagamenti sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della fattura.

Nei casi in cui i pagamenti del corrispettivo vengano effettuati oltre i termini di scadenza fissati nel precedente paragrafo, la Committente è tenuto a corrispondere all'Appaltatrice – sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile a quest'ultima – anche gli interessi moratori, nella misura del 8% (otto per cento) annuo.

Sui corrispettivi potrebbero essere operate decurtazioni per le eventuali penali applicate all'Appaltatrice ai sensi dell'articolo 21 del presente contratto.

Le fatture dovranno essere intestata all'INAF-OAC, e riportare il Codice Identificativo di Gara relativo al Lotto. L'Appaltatrice incasserà solo l'imponibile perché l'IVA sarà versata dalla Committente direttamente all'Erario.

ARTICOLO 19 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici, relativamente al presente appalto, identificato dal Codice Unico di Progetto C87E19000000007 e il Codice Identificativo di Gara per i due Lotti, l'Appaltatrice ha trasmesso la dichiarazione con l'elenco dei conti correnti dedicati, acquisita agli atti della stazione appaltante con prot. 1093 del 21 luglio 2020. La Committente effettuerà i pagamenti sul C/C bancario intestato a BETA S.p.A. riportato sulle fatture, atteso che detto conto corrente sia inclusi fra quelli dichiarati dall'Appaltatrice. Detti conti correnti sono dedicati ai movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche nel rispetto del sopra menzionato articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e le persone autorizzate a riscuotere, ricevere, quietanzare gli importi ricevuti in acconto o saldo sono:

TBD

È fatto divieto all'Appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure diverse

all'incasso a soggetti diversi da quello indicato al periodo precedente. L'Appaltatrice si impegna ad osservare quanto fissato dalla citata Legge 13 agosto 2010 numero 136 in merito ai flussi finanziari derivanti dal presente contratto, sia in ordine alle transazioni relative al contratto in oggetto, sia per quelle eventualmente intercorrenti nei rapporti di subappalto e subcontratto, in quanto applicabili. In particolare, l'Appaltatrice dovrà ottemperare a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 della Legge sulla tracciabilità, nonché alle disposizioni elaborate dalla Determinazione AVCP del 7 luglio 2011 numero 4 in tema di filiera delle imprese.

L'inosservanza delle disposizioni sulla piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto. In tal caso la Committente, salve diverse e ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, incamera la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti. L'Appaltatrice è tenuta a comunicare qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati relativi degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché alle generalità delle persone delegate ad operare su detto conto. Tale comunicazione, dotata di firma elettronica o di firma autografa accompagnata da fotocopia di un documento di identità, deve avvenire tramite posta elettronica entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla variazione. In mancanza di tali comunicazioni, o nel caso di comunicazioni fatte con modalità difformi da quelle indicate, la Committente effettuerà il pagamento come indicato al paragrafo 1 del presente articolo e rimarrà indenne da qualsiasi responsabilità.

ARTICOLO 20 - Obblighi dell'Appaltatrice nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Nei rapporti con il proprio personale, l'Appaltatrice si impegna ad applicare la propria disciplina nazionale a tutela dei prestatori di lavoro e assicura il regolare adempimento dei relativi obblighi contributivi, assicurativi e fiscali. L'Appaltatrice si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La violazione degli obblighi di cui ai precedenti paragrafi costituirà causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 24, fatta salva la richiesta del risarcimento di ulteriori eventuali danni.

Inoltre, l'Appaltatrice si impegna a manlevare e tenere indenne l'INAF – OAC da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

ARTICOLO 21 - Presenza di personale di una Parte nei locali dell'altra Parte.

Il personale dell'Appaltatrice o quello della Committente che si rechi presso i locali dell'altra Parte, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore.

A tal fine le Parti si impegnano affinché al personale addetto nelle attività oggetto del presente contratto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Relativamente agli spazi consegnati in custodia dalla Committente all'Appaltatrice durante la fase operativa di integrazione sul Sardinia Radio Telescope, si rimanda alle disposizioni di dettaglio che saranno adottate dal soggetto incaricato dalla Committente per la gestione del coordinamento della sicurezza. In tutti gli altri

casi, l'Appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione del personale della Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso "on factory" e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nel proprio stabilimento in occasione delle visite periodiche ispettive ovvero programmate nell'ambito delle milestone di progetto.

ARTICOLO 22 - Responsabilità dell'Appaltatrice

L'Appaltatrice si impegna ad avvalersi di personale professionalmente qualificato, scelto per la sua competenza tecnica e la sua specifica esperienza lavorativa. L'Appaltatrice è responsabile e dovrà provvedere al risarcimento di ogni danno causato a persone e/o cose del Committente o di terzi in conseguenza dell'esecuzione del presente contratto, nonché per gli infortuni del proprio personale che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

L'Appaltatrice, in ogni caso, manleva la Committente da qualsiasi responsabilità che possa derivarle nei confronti di terzi collegata all'esecuzione del presente contratto e all'utilizzo delle forniture.

In deroga a quanto disposto nel presente articolo, è esclusa la responsabilità dell'Appaltatrice:

- a. per le modifiche richieste dal Committente nel corso dell'esecuzione del presente contratto, laddove l'Appaltatrice abbia opposto espressa riserva scritta in ordine alla loro fattibilità;
- b. per quanto debba essere considerato imprevedibile con la normale diligenza professionale trattandosi di progetto sperimentale.

ARTICOLO 23 - Modifiche del contratto

Il presente contratto potrà essere modificato durante il periodo di efficacia,

senza una nuova procedura di affidamento, se la modifica risulta utile o necessaria in conseguenza di un aggiornamento tecnologico rilevante che consenta migliori prestazioni tecniche, o se il valore della modifica non è superiore alla soglia fissata dall'art. 35 e al 10% del valore del contratto iniziale e, comunque, nelle ipotesi di cui all'art. 106, d.lgs. n. 50/2016. Il valore delle modifiche sarà determinato su motivata relazione del Responsabile del procedimento.

Le modifiche potranno essere indifferentemente proposte dalla Committente o dall'Appaltatrice. In questo ultimo caso saranno subordinate all'approvazione scritta della Committente comunicata tramite posta elettronica certificata.

Non costituiscono modifiche ai sensi del precedente paragrafo gli interventi disposti dal DEC o dal RUP, per risolvere aspetti minori, che non comportino un aumento dell'importo previsto in contratto per la realizzazione della prestazione.

ARTICOLO 24 - Penalità

Se la Committente teme che si verifichi un ritardo nel cronoprogramma di progetto può intimare all'Appaltatrice di provvedere tempestivamente pretendendo sforzi supplementari come, a mero titolo di esempio, l'incremento del numero di unità di personale adibito alla commessa.

In caso di ritardo già verificato rispetto al cronoprogramma concordato, la Committente potrà applicare un risarcimento compensatorio in misura giornaliera pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, in considerazione del rischio elevato che il ritardo possa causare la perdita dei finanziamenti comunitari.

Nel caso di difformità rispetto a quanto concordato nel presente contratto, in-

dividuate a insindacabile giudizio del Committente, il Direttore dell'Esecuzione invierà al Referente dell'Appaltatrice tramite posta elettronica certificata un Ordine di servizio quale formale invito perentorio ad adempiere e ad eliminare le difformità riscontrate entro un termine congruo. Decorso il suddetto termine, nel caso del persistere della inadempienza riscontrata, si applicherà una penale pari all'uno per mille dell'importo netto del contratto.

Le penalità si applicheranno mediante ritenuta sul primo pagamento successivo al verificarsi della contestazione.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

È fatta comunque salva l'applicazione dell'articolo 108, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici e la facoltà per la Committente di richiedere il maggior danno subito a causa del ritardo o dell'inadempimento.

ARTICOLO 25 - Proprietà Intellettuale

A) Proprietà intellettuale – Definizione

Le Parti riconoscono con il termine “proprietà intellettuale” qualsiasi invenzione, brevetto, copyright, marchio, nome commerciale, marchio di servizio, design registrato, diritto di progettazione, know-how, diritto di fiducia, segreto commerciale, diritto di estrarre o sfruttare i dati, diritti di database, qualunque simili diritti protetti in qualsiasi giurisdizione, sia preesistenti o che esisteranno in una data futura, e qualsiasi registrazione o domanda di registrazione, come elencato in questa definizione;

B) Proprietà intellettuale di background - Definizione

La proprietà intellettuale di background (Background Intellectual Property): indica qualsiasi proprietà intellettuale posseduta dall'Appaltatrice prima della

firma del presente contratto, che è stata creata / sviluppata dall'Appaltatrice stessa o da una terza parte indipendentemente dall'oggetto del presente contratto e che viene ora utilizzata dall'Appaltatrice per erogare le prestazioni oggetto del presente contratto. Qualunque proprietà intellettuale derivante dal miglioramento o dalle modifiche alla proprietà intellettuale di background dell'Appaltatrice sarà considerata come appartenente ad esso.

C) Proprietà intellettuale di foreground - Definizione

La proprietà intellettuale di foreground (Foreground Intellectual Property) indica la proprietà intellettuale generata durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, esclusa qualunque proprietà intellettuale di background o miglioramento/modifica alla proprietà intellettuale di background di quella Parte. BETA S.p.A. concede ad INAF, e per essa ad INAF-OAC il diritto di utilizzo della proprietà intellettuale di foreground non esclusivo e privo di royalty.

D) Proprietà intellettuale di terzi

L'Appaltatrice assicura che i disegni, know how, documenti, progetti, materiali e quanto altro necessario per dare esecuzione al presente contratto non violano alcun brevetto, diritto o licenza, posseduto o controllato da terzi. Inoltre, dichiara che i beni oggetto della fornitura non contengono elementi hardware e/o software soggetti a privative e tali che comportino per la Committente l'instaurarsi di un rapporto di dipendenza tecnica dall'Appaltatrice ("lock-in") e un vincolo futuro per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Si impegna comunque a tenere indenne la Committente da ogni pretesa o azione giudiziaria intentata da eventuali terzi titolari di brevetti o privative, nonché a risarcirla da ogni danno derivante dall'esito dell'eventuale lite o da

spese e perdite derivanti dall'eventuale violazione di brevetti, licenze o diritti di proprietà di terzi.

Ferma restando la sua responsabilità, l'Appaltatrice è obbligata a dare immediata comunicazione alla Committente delle eventuali pretese di terzi. I suddetti obblighi permangono anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata, o le spese e le perdite si verifichino, dopo la conclusione del contratto.

ARTICOLO 26 - Obbligo di riservatezza e Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i documenti, gli atti, report informativi, che saranno prodotte e/o che citeranno la fornitura oggetto del presente contratto dovranno riportare la seguente dicitura "La fornitura dei sistemi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per il Sardinia Radio Telescope è stato realizzato con il cofinanziamento dell'Unione Europea – FESR / FSE, PON Ricerca e Innovazione 2014 – 2020".

Tutti i documenti, dati e informazioni forniti dalla Committente per l'adempimento delle attività contrattuali, o di cui comunque l'Appaltatrice sia venuta a conoscenza o che abbia ricevuto, sono e rimangono di proprietà della Committente e devono essere ritenuti strettamente riservati. L'Appaltatrice si impegna a custodire con cura i suddetti documenti, dati e informazioni, a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto, a non divulgarli a terzi, se non previa autorizzazione della Committente.

La pubblicazione di articoli, monografie o altro sull'oggetto del presente contratto, da parte dell'Appaltatrice, potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta della Committente trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Tutti gli obblighi di riservatezza devono essere rispettati anche in caso di cessazione del contratto, e comunque nei cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo non concerne i dati che siano o che divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatrice responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti o consulenti.

Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo, all'Appaltatrice potrà essere richiesto di versare a favore della Committente una somma massima di euro 100.000,00 per ogni violazione accertata, fatto salvo l'eventuale maggior danno. La Committente ha comunque la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 26 ("Recesso").

ARTICOLO 27 - Divieto di uso di immagini, loghi, fotografie

È vietato all'Appaltatrice l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimento al presente contratto, a mero scopo pubblicitario e/o a fine di marketing.

È parimenti vietato esporre – a titolo esemplificativo e non esaustivo – pannelli, banner etichette su elementi, parti, impianti oggetto del presente contratto.

L'Appaltatrice è responsabile per l'esatta osservanza dei suindicati divieti da parte dei propri fornitori delle componenti utilizzate per l'adempimento del presente contratto.

Tali divieti devono essere rispettati anche in caso di cessazione del contratto, e comunque nei cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Qualora l'Appaltatrice abbia necessità di utilizzare immagini e o video riferiti

al presente contratto dovrà ottenere espressa autorizzazione scritta della Committente tramite posta elettronica certificata.

ARTICOLO 28 - Divieto di cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatrice disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatrice di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Nelle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 2, l'Appaltatrice deve darne comunicazione tramite posta elettronica almeno 30 (trenta) giorni prima, in modo che la Committente verifichi l'idoneità del cessionario e quindi i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, che devono permanere per l'intera durata del contratto.

Il mancato preavviso previsto dal precedente comma consente alla Committente di esercitare il diritto di recesso dal presente contratto.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatrice agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 29 - Recesso

La Committente può esercitare in qualsiasi momento, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, dando all'Appaltatrice un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Qualora l'Appaltatrice abbia già avviato l'esecuzione delle prestazioni che for-

mano oggetto del presente contratto, la Committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo previsto dal presente contratto limitatamente alle prestazioni già rese fino al momento della comunicazione del recesso. L'Appaltatrice, una volta ricevuta la comunicazione della decisione della Committente, dovrà interrompere la produzione e ogni altra attività connessa.

Relativamente alle prestazioni non ancora eseguite, queste verranno pagate nella misura di un decimo del loro importo calcolato con le modalità di cui dell'articolo 109, comma 2 del Codice.

L'Appaltatrice rinuncia a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o di risarcimento e/o di rimborso a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 30 - Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa

Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del Codice con le modalità ivi indicate, le Parti convengono che il presente articolo costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, e che le fattispecie sotto elencate daranno luogo a risoluzione di diritto, senza obbligo di costituzione in mora, con effetto immediato a seguito di comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata da parte del RUP di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa:

- a) apertura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatrice;
- b) cessione illegittima del contratto o ogni diversa ipotesi di cessazione dell'attività dell'Appaltatrice;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

- all'articolo 3 e seguenti della Legge 13 agosto 2010 numero 136;
- e) ritardo nell'ultimazione delle prestazioni previste dal contratto per oltre trenta giorni naturali consecutivi rispetto ai termini indicati all'articolo 6;
 - f) il mancato reintegro, entro il termine indicato dalla Committente, della garanzia eventualmente escussa;
 - g) qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto del contratto;
 - h) se successivamente all'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ex art. 32, comma 8 Codice Contratti Pubblici pervenga comunicativa da parte di una Pubblica Amministrazione che attesti l'esistenza di un motivo di esclusione ex art. 80 del summenzionato Codice. In tale caso sarà dovuto all'impresa il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - i) più di cinque difformità contestate dalla Committente nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto concordato;
 - j) in caso di inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC per la corretta esecuzione delle attività nei tempi e modi descritti nel presente contratto;
 - l) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 19.

ARTICOLO 31 - Condizione Risolutiva Espresa

Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 la presente stipulazione è sottoposta a condizione risolutiva espressa costituita dalla ricezione di informazione antimafia interdittiva.

ARTICOLO 32 - Foro competente

Tutte le controversie che sorgano in relazione al presente contratto, saranno soggette alla giurisdizione italiana e dovranno essere devolute al Tribunale di

Cagliari, con esclusione di ogni altro foro concorrente o alternativo.

ARTICOLO 33 - Rimborso delle spese per la pubblicazione

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Appaltatrice dovrà rimborsare, entro trenta giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, pari a euro **7.841,32 (settemilaottocentoquarantuno,32)**, che sommano euro 3900,25 per la pubblicazione del bando di gara ed euro 3941,07 per la pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato.

Il suddetto ammontare dovrà essere versato sul Conto Corrente intestato a Istituto Nazionale di Astrofisica secondo le seguenti coordinate: Banca Nazionale del Lavoro - ag. Coni - Via C. Nigra 15, 00194 Roma - c/c 218500 ABI 01005 CAB 03309 CIN S - IBAN IT69S0100503309000000218500, causale: CRA 1.10 - PON OR 5-01 SMS rimborso spese di pubblicazione.

ARTICOLO 34 - Imposta di bollo e Registrazione del contratto

L'imposta di bollo per il contratto e gli allegati che scontano la suddetta imposta all'origine in misura pari a 16 euro per ogni 100 (cento) righe, totale 339 (trecentotrentanove) pagine, per un importo pari a euro 1360 (milletrecentosessantanta) sarà assolta dall'Appaltatrice come da dichiarazione **protocollata al numeroin data.....**

La suddetta imposta sarà versata dall'INAF tramite Autorizzazione numero 37422 del 13 maggio 2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Generale del Lazio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 numero 131, il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ARTICOLO 35 - Trattamento dei dati

Nel corso dello svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse s'impegna sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo EU 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti s'impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente contratto nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi.

I dati personali raccolti nell'ambito del presente contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui tali dati costituiscano contatti professionali (da intendersi per tali tutti i contatti di professionisti e/o soggetti che agiscono nella loro qualifica professionale), potranno essere trattati sin quando ciascuna delle Parti lo ritenga utile al fine di dar corso ad una possibile prosecuzione della collaborazione professionale. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a render accessibili detti dati solo ai propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattare gli stessi, per il fine di cui sopra.

Le Parti dichiarano espressamente di aver debitamente informato e di informare i propri dipendenti e/o collaboratori man mano che diverrà necessario.

Qualora, nell'ambito di svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto, ciascuna delle Parti si trovi nella condizione di affidare in parte e/o in toto attività di trattamento di dati personali di propria titolarità e/o per i quali sia stata nominata responsabile del trattamento da altro titolare, entrambe s'impegnano a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile e/o sub-responsabile del trattamento della parte affidataria al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali così come previsto dall'articolo 28 Regolamento Europeo EU 2016/679. La sottoscrizione di tale accordo, qualora sussistano le esigenze di cui sopra, è condizione necessaria ed imprescindibile per l'affidamento di attività di trattamento di dati personali.

ARTICOLO 36 - Riserva

La scadenza o la cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa essa avvenga, non avrà alcun effetto sulle disposizioni contenute negli articoli 18, 19, 28 e 30 (rispettivamente relativi a: proprietà intellettuale, riservatezza, foro competente, trattamento dei dati).

Ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice civile, le Parti specificamente approvano le disposizioni contenute negli articoli 8 (Termini di esecuzione della prestazione), 26 (Recesso), 27 (Risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa), 28 (Condizione risolutiva espressa) e 29 (Foro competente).

Per l'Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Cagliari

Il Direttore – dottore Emilio Carlo MOLINARI

Per BETA S.P.A.

Il Legale rappresentante

Si allegano i seguenti documenti:

“**Allegato A**”: Capitolato tecnico PON-HPC-SOW composto da 51 (cinquantuno) pagine);

“**Allegato B**”: Offerta tecnica dell’Appaltatrice composta da 20 (venti) pagine;

“**Allegato C**”: Verbale di avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza e sotto riserva di legge, 24 novembre 2020, composto da (otto pagine).